

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma, in dipendenza del citato contratto 27.12.1950 rogito Calabresi, il 5 gennaio 1951 al n° 601 del reg. gen. d'ord. ed al n. 453 reg. part.;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7° - a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, potranno compiere tutte le operazioni ausiliarie.

Il Consiglio approva.

6° - Trasferimento del mutuo già